CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XII**
N. **340**

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 15 GENNAIO 1999

Risoluzione
sulle norme comunitarie applicabili alle imprese europee che operano nei PVS: verso un codice di condotta europeo

Annunziata il 1º marzo 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua risoluzione del 9 febbraio 1994 sull'introduzione della clausola sociale nel sistema unilaterale e multilaterale di commercio (1),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 1996 sui diritti dell'uomo nel mondo per gli anni 1995 e 1996 e la politica dell'Unione in materia di diritti dell'uomo (2),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 1998 sulla dislocazione e gli investimenti esteri diretti nei paesi terzi (3),

viste le sue risoluzioni sulle popolazioni indigene (4),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 1998 con le raccomandazioni alla Commissione relative ai negoziati nell'ambito dell'OCSE concernenti un accordo multilaterale in materia di investimenti (AMI) (5),

vista la sua risoluzione del 2 luglio 1998 sul commercio equo (6),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sui diritti dell'uomo nel mondo nel

(1) *G.U.* C 61 del 28 febbraio 1994, pag. 89.

(2) *G.U.* C 20 del 20 gennaio 1997, pag. 161.

(3) *G.U.* C 34 del 2 febbraio 1998, pag. 156.

(4) *G.U.* C 61 del 28 febbraio 1994, pag. 69; *G.U.* C 43 del 20 febbraio 1995, pag. 85; *G.U.* C 323 del 4 dicembre 1995, pag. 117; *G.U.* C 141 del 13 maggio 1996, pag. 212.

(5) *G.U.* C 104 del 6 aprile 1998, pag. 143.

(6) *G.U.* C 226 del 20 luglio 1998, pag. 73.

1997 e 1998 e la politica dell'Unione europea in materia (7),

viste le due norme più autorevoli a livello internazionale in merito al comportamento delle imprese, adottate all'OIL, ovvero la « Dichiarazione tripartita dei princìpi concernenti le società multinazionali e la politica sociale » del 1977 e gli « Orientamenti per le società multinazionali » (OCSE, 1976) e visti i codici di condotta approvati sotto l'egida di organizzazioni internazionali quali la FAO, l'OMS, la Banca mondiale, nonché gli sforzi effettuati nel quadro dell'Unctad, relativamente alle attività delle imprese nei PVS,

vista la Dichiarazione dell'OIL del 18 giugno 1998, sui princìpi e i diritti fondamentali al lavoro, nonché l'accordo sulle norme di lavoro universali minime: abolizione dei lavori forzati (convenzioni 29 e 105), libertà di associazione e diritto di negoziazione collettiva (convenzioni 87 e 98), abolizione del lavoro minorile (convenzione 138) e non discriminazione nell'occupazione (convenzioni 100 e 111),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, e in particolare l'articolo secondo cui tutti gli individui e tutti gli organi della società si adoperano per assicurare il rispetto universale dei diritti umani, la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1966), la Convenzione sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione sull'abolizione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979) e il progetto di Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (1994),

vista la decisione delle parti sociali europee di contribuire all'attuazione di azioni volte a estirpare tutte le forme di sfruttamento del lavoro minorile e a promuovere i diritti dei bambini in questione nel mondo,

visto l'articolo 220 del trattato di Roma, relativo al riconoscimento vicendevole delle sentenze giuridiche, la Convenzione del 1968 sulla competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (8), nota come Convenzione di Bruxelles, e l'Azione congiunta adottata dal Consiglio, sulla base dell'articolo K. 3 del trattato, concernente le misure per combattere la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, del 24 febbraio 1997 (9),

vista la Convenzione dell'OCSE sulla lotta contro la corruzione dei funzionari pubblici esteri nelle transazioni commerciali internazionali (1997),

visto il regolamento (CE) n. 1154/98 del Consiglio del 25 maggio 1998 relativo all'attuazione dei regimi speciali di incentivazione della tutela dei diritti dei lavoratori e della protezione ambientale previsti dagli articoli 7 e 8 dei regolamenti (CE n. 3281/94 e CE n. 1256/96) recanti applicazione dei sistemi pluriennali di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti industriali e agricoli originari di paesi in via di sviluppo (10) e visto il codice comunitario di condotta relativo alle esportazioni di armi (11),

viste le numerose iniziative adottate da singole imprese, da associazioni di imprese, dal sindacato e da ONG, unitamente alle regole volontarie internazionali quali Responsabilità sociale 8000,

vista l'audizione su « Le norme comunitarie applicabili alle imprese europee che operano nei PVS », svoltasi il 2 settembre 1998 in seno alla commissione per lo sviluppo e la cooperazione,

---

(7) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 9 *b)*.

(8) *G.U.* L 299 del 31 dicembre 1972, pag. 32.

(9) *G.U.* L 63 del 4 marzo 1997, pag. 2.

(10) *G.U.* L 160 del 4 giugno 1998, pag. 1.

(11) *G.U.* C 167 del 1º giugno 1998, pag. 226.

visto l'articolo 148 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (A4-0508/98),

A. considerando che l'Unione europea, in qualità di maggiore donatore di aiuti allo sviluppo, e che le imprese europee, in qualità di maggiori investitori diretti nei PVS, possono svolgere un ruolo decisivo nello sviluppo socioeconomico sostenibile globale,

B. profondamente preoccupato per i numerosi casi in cui l'intensa concorrenza per gli investimenti e i mercati e la mancata applicazione di regole internazionali e leggi nazionali, hanno portato a casi di abusi commessi da imprese specialmente nei paesi in cui i diritti umani non sono rispettati,

C. sottolineando che nessuna impresa societaria dovrebbe trarre profitto da vantaggi competitivi che risultino dal mancato rispetto del diritto del lavoro fondamentale e dei requisiti sociali e ambientali, e riconoscendo che è sempre più chiaro che la responsabilità sociale delle imprese è legata a buoni profitti finanziari;

D. tenendo presente che vi è un crescente consenso tra il mondo degli affari e l'industria, i sindacati dei lavoratori, le ONG e i governi sia dei PVS sia del mondo industrializzato, a migliorare le pratiche delle attività economiche attraverso codici di condotta volontari,

E. considerando in tale contesto il processo di revisione attualmente in corso in seno all'OCSE, di concerto con rappresentanti delle imprese, del mondo del lavoro e di altri soggetti della società civile, al fine di rafforzare i princìpi guida stabiliti dall'Organizzazione e destinati a imprese multinazionali,

F. sottolineando che l'approccio volontario o vincolante verso la regolamentazione delle imprese non si escludono a vicenda, e approvando un'impostazione evolutiva per la questione della fissazione di requisiti per le imprese europee,

Codici di condotta volontari.

1. approva e incoraggia le iniziative volontarie adottate dalle imprese, dall'industria, dal sindacato e dalle associazioni di ONG e volte a promuovere codici di condotta dotati di un seguito e di controlli efficaci e indipendenti, nonché la partecipazione degli operatori all'elaborazione, all'attuazione e al controllo dei codici di condotta; sottolinea, nel contempo, che i codici di condotta non possono sostituire o rimuovere le normative internazionali e le responsabilità proprie dei governi; ritiene che i codici di condotta non dovrebbero essere strumentalizzati per sottrarre le imprese multinazionali ai controlli pubblici e giudiziari;

2. rinnova il proprio invito al Consiglio ad elaborare una posizione comune sui codici di condotta volontari, simili a quelli esistenti per gli esportatori di armi, tenendo debitamente presente che « l'autopolizia » non è sempre la giusta soluzione;

3. rileva che il contenuto di un codice e il suo processo di elaborazione e di attuazione debbono coinvolgere quanti nei PVS sono da esso interessati;

4. ritiene che un'attenzione particolare debba essere attribuita all'applicazione dei codici per quanto riguarda i lavoratori del settore informale, del subappalto e delle aree di libero scambio, in particolare per quanto concerne il riconoscimento del diritto a formare sindacati indipendenti dei lavoratori e contro la collusione delle imprese nelle violazioni dei diritti umani;

5. è del parere che un codice debba riconoscere le responsabilità delle società che operano in situazioni di conflitto garantendo che copra gli orientamenti per le società di *Amnesty International*, le racco-

mandazioni per le società sulla vigilanza dei diritti umani, il codice delle Nazioni Unite relativo ai tutori dell'ordine e all'uso delle armi da fuoco;

6. ritiene che, in base ai codici di condotta volontari, le aziende europee dovrebbero ottemperare alle norme comunitarie in materia di ambiente, benessere degli animali e sanità;

7. sottolinea che le popolazioni indigene e le loro comunità dovrebbero beneficiare di siffatti codici di condotta riconoscendo il loro importante ruolo per lo sviluppo sostenibile;

8. accoglie con favore il fatto che nel presente contesto di globalizzazione dei flussi commerciali e delle comunicazioni come pure di vigilanza crescente da parte delle ONG e delle associazioni dei consumatori, sembra essere sempre più nell'interesse stesso delle multinazionali approvare e fare applicare i codici di condotta di loro stessa iniziativa, se vogliono evitare campagne pubblicitarie negative, che talvolta portano al boicottaggio, problemi di relazioni pubbliche e reclami da parte dei consumatori;

9. ritiene che le imprese dovrebbero contribuire economicamente e socialmente al processo di sviluppo nelle aree interessate, nel rispetto degli orientamenti definiti dalle autorità pubbliche competenti;

10. raccomanda di porre l'accento su una « impostazione evolutiva » verso il miglioramento continuativo e graduale delle regole, da cui traspaia l'obbligo per le imprese di apportare i miglioramenti;

Meccanismo di applicazione europeo.

11. ribadisce il proprio invito alla Commissione e al Consiglio a formulare con urgenza proposte volte a definire un'adeguata base giuridica per stabilire una struttura multilaterale europea che disciplini le operazioni delle imprese nel mondo intero e, a tal fine, organizza consultazioni con i rappresentanti delle imprese, le parti sociali e con quelle componenti della società che da detto codice saranno interessate;

12. raccomanda che il codice modello di condotta per le imprese europee comprenda le vigenti norme internazionali minime applicabili:

la Dichiarazione di princìpi tripartita dell'OIL concernente le imprese multinazionali e la politica sociale, nonché gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali;

nel settore del diritto dei lavoratori: le convenzioni fondamentali dell'OIL;

nel settore dei diritti umani: la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti umani e le altre convenzioni che ne discendono;

nel settore delle minoranze e delle popolazioni indigene: la Convenzione dell'OIL n. 169, il capitolo 26 di Agenda 21, il progetto di Dichiarazione 1994 sui diritti delle popolazioni indigene, la dichiarazione dell'ONU sull'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione razziale;

nel settore dei requisiti ambientali: la convenzione dell'ONU sulla diversità biologica, la Dichiarazione di Rio e la proposta della Commissione europea per lo sviluppo di un codice di condotta per le società europee del settore del legname [COM(89)0410], nonché le relative convenzioni dell'ONU in materia di tutela dell'ambiente, benessere degli animali e sanità pubblica;

nel settore dei servizi di sicurezza: l'articolo 3 comune delle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo II e i codici delle Nazioni Unite relativi ai tutori dell'ordine;

nel settore della corruzione: la Convenzione anticorruzione dell'OCSE e la comunicazione della Commissione europea sulle misure legislative contro la corruzione [COM(97)0192];

ma comprenda anche un dispositivo per recepire le nuove regole internazionali in fase di elaborazione;

13. ribadisce il proprio sostegno alla creazione di una « Etichetta sociale »;

14. invita la Commissione a esaminare la possibilità di istituire una piattaforma di sorveglianza europea (PSE), (già proposta da talune associazioni sindacali), in stretta cooperazione con le parti sociali, le ONG del Nord e del Sud e i rappresentanti delle comunità indigene e locali;

15. invita la Commissione e gli Stati membri a condurre azioni coordinate in seno all'OCSE, all'OIL e ad altre istanze internazionali allo scopo di favorire la creazione di un meccanismo di monitoraggio veramente indipendente ed imparziale, riconosciuto a livello internazionale;

16. è del parere che un organismo di verifica e di controllo indipendente possa provarsi utile soltanto se altamente qualificato, dotato di procedure appropriate e soprattutto se ampiamente accettato come obiettivo e imparziale;

17. raccomanda che gli operatori economici e l'industria provvedano a divulgare le informazioni sulle loro iniziative volontarie e sulla loro condotta al meccanismo di monitoraggio, cosicché la loro ottemperanza al codice di condotta europeo, alle regole internazionali e ai codici di prassi privati volontari (se approvati) possa essere adeguatamente valutata;

18. raccomanda che il meccanismo di monitoraggio promuova il dialogo sulle regole concordate dalle imprese europee, l'individuazione delle prassi migliori, oltre ad essere aperta a ricevere reclami riguardo a comportamenti delle imprese da comunità e/o rappresentanti dei lavoratori e dal settore privato nel paese ospite, dalle organizzazioni delle ONG o dei consumatori, da persone fisiche direttamente lese o da qualunque altra fonte;

Azione parlamentare europea.

19. propone che, nel corso della prossima legislatura, siano nominati relatori speciali per il periodo di un anno e siano organizzate audizioni annuali in seno al Parlamento europeo, invitandovi le parti sociali e ONG del Sud e del Nord, fino a quando non sarà stata istituita dalla DG V della Commissione una piattaforma di sorveglianza europea;

20. raccomanda la regolare organizzazione di audizioni pubbliche in seno al Parlamento europeo per discutere di casi concreti, sia positivi che negativi, alle quali verrebbero invitati tutti gli interessati (compresi gli imprenditori);

Ruolo della cooperazione allo sviluppo europeo.

21. riconosce che la responsabilità di applicare regole internazionalmente convenute è degli stessi governi dei PVS, accoglie pertanto con favore le recenti iniziative UE per rafforzare ed estendere la copertura del dialogo politico con i PVS e fare del buon governo un elemento essenziale della cooperazione politica dell'UE;

22. è del parere che si debbano destinare finanziamenti a sostegno dei governi nei PVS come contributo per far recepire le norme internazionali negli ordinamenti nazionali oltre ad offrire contributo professionale e finanziario ai gruppi di controllo nei paesi ospiti;

23. invita la Commissione a far rispettare il requisito che tutte le società private che operano come suoi agenti nel settore della cooperazione allo sviluppo, agiscano in conformità del trattato dell'Unione europea, con riguardo ai diritti fondamentali, e in caso contrario a impedire che tali imprese beneficino del finanziamento dell'Unione europea, in particolare dei suoi strumenti di sostegno agli investimenti nei paesi terzi; chiede alla Commissione di preparare una relazione sulla misura in

cui le società private alle quali ha concesso contratti sono state rese edotte di questi obblighi; riconoscendo che le società del settore privato attive in qualità di agenti della Commissione nel settore della cooperazione allo sviluppo sono già obbligate ad aderire alle regole OCSE in materia di migliore prassi di aiuto e di principi dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile consacrati nella Convenzione di Lomé;

24. invita la Commissione ad assicurare che la strategia di sviluppo volta a rafforzare l'ambiente del settore privato nei PVS tenga in particolare conto del ruolo delle società multinazionali aventi sede in Europa, ad adoperarsi per la conclusione di un accordo con i paesi ACP per l'investimento volto a favorire la crescita economica e la lotta contro la povertà;

Altre azioni a livello europeo.

25. invita la Commissione a migliorare la concertazione e la sorveglianza delle operazioni effettuate da imprese europee nei paesi terzi, nel quadro dei meccanismi del dialogo sociale intereuropeo, nonché l'applicazione delle clausole « democrazia e diritti umani » che figurano negli accordi commerciali con i paesi terzi non europei;

26. raccomanda, quale questione di urgenza, che almeno la Dichiarazione OIL sui princìpi e diritti fondamentali sul posto di lavoro, del 18 giugno 1998, costituisca esplicitamente parte di qualsiasi futuro accordo negoziato dall'Unione europea con paesi terzi;

27. invita la Commissione ad assicurare che, nella prospettiva di una base giuridica adeguata, terrà conto delle norme internazionali minime in materia di manodopera, di ambiente e di diritti umani, al momento di rivedere il diritto europeo delle società, compresa la nuova direttiva CE sulla società per azioni europea;

28. invita la Commissione a formulare proposte per un sistema di incentivi destinati alle imprese che ottemperano alle norme internazionali generate in stretta consultazione e cooperazione con gruppi di consumatori e ONG per i diritti umani e ambientali e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Azioni nel quadro di istituzioni internazionali.

29. raccomanda che l'Unione europea agisca in blocco per rafforzare gli accordi dell'OIL e dell'OCSE già esistenti, in particolare nella revisione attualmente in corso in sede OCSE e alle Nazioni Unite, per garantire l'attuazione di meccanismi di sorveglianza e di attuazione più efficaci e più energici, raccomanda che gli sforzi dell'UE in particolare mirino a far rivivere la Commissione dell'ONU sui TNC cui affidare compiti concreti nel contesto del monitoraggio e dell'attuazione dei codici, a fianco del Comitato degli investimenti internazionali e delle imprese multinazionali dell'OCSE e del Dipartimento dell'OIL per le imprese multinazionali;

30. raccomanda fermamente che, nei negoziati sugli accordi di investimento eventualmente conclusi sia in sede OCSE che OCM, l'Unione europea non si adoperi per definire unicamente i diritti legittimi delle imprese multinazionali, ma altresì i loro doveri – tenuto conto delle norme internazionali minime esistenti – in materia di tutela dell'ambiente, di manodopera e di diritti umani; sostiene l'inserimento in un siffatto accordo di un meccanismo di sorveglianza, che offra garanzie di imparzialità e di indipendenza;

* * *

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, all'OIL, all'OMC e all'OCSE nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ
Vicepresidente